

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to David Angeli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott Gianni Gadler



COMUNE DI CAVEDINE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 33

OGGETTO: **Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026**

L'anno **duemila ventiquattro** addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **16.45** nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

ANGELI	DAVID	- Sindaco
CALDERA	ELISA	- Assessore
COMAI	ELEONORA	- Assessore
COMAI	GIANNI	- Assessore
TRAVAGLIA	ANDREA	- Vicesindaco

Assenti giustificati i Signori:

IMPUTAZIONE CONTABILE

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale **dott. Gianni Gadler**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

David Angeli

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026

Premesso che:

- l'art. 10 del T.U. sull'Ordinamento contabile e finanziario, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L prevede che sulla base del bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio Comunale l'organo esecutivo del Comune definisce prima dell'inizio dell'esercizio finanziario il PEG o l'atto di indirizzo determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi;
- l'art. 36, comma 1, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 18 della L.R. 10/1998 e art. 1 L.R. 07/2004. Il comma 2 precisa che l'ambito di competenza dei Dirigenti è definito da una deliberazione della Giunta comunale che individua gli atti devoluti agli organi burocratici; la stessa disposizione, al comma 4, estende ai Comuni senza Dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla 6° alcune delle funzioni dirigenziali;
- la gestione finanziaria presuppone l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) o l'emanazione dell'Atto Programmatico di Indirizzo attuativo del Bilancio e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, a cui conseguono le determinazioni dell'impegno di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 dd. 22.02.2024, avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e della Nota integrativa" ha approvato il Bilancio in oggetto;
- il Regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 in data 12.02.2018, prevede all'art. 11 che la Giunta comunale approvi uno o più atti programmatici di indirizzo dell'attività di ciascuna struttura organizzativa indicando:
 - il responsabile;
 - i compiti assegnati;
 - le risorse previste in entrata e in uscita nel corso degli esercizi previsti nel bilancio previsionale per competenza, e di cassa per il primo esercizio;
 - i mezzi strumentali e il personale assegnato;
 - gli obiettivi di gestione;
 - gli indicatori per il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Preso atto che nel D.U.P. sono stati individuati:

- il Responsabile del Servizio Segreteria;
- il Responsabile del Servizio Finanziario;
- il Responsabile del Servizio Tecnico;
- il Responsabile del Servizio Biblioteca;

Richiamato l'art. 169 comma 3 del D.lgs. n. 267 del 2000 così sostituito dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 che dispone "*L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis,;*";

Evidenziato come il principio applicato della programmazione, Allegato 4.1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, al punto 10.4, sollecita l'adozione del piano esecutivo di gestione in forma semplificata anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per i quali, come precisato, non vige l'obbligo di redazione, disponendo che "Il PEG è uno strumento

obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo ma se ne auspica l'adozione anche in forma semplificata".

Considerato che i contenuti dell'Atto Programmatico di indirizzo di cui all'art. 11 del Regolamento di contabilità, di fatto coincidono con quelli di un Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), seppure semplificato, dal momento che il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), normato dall'art. 10 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L:

- rappresenta lo strumento, attraverso il quale si mettono in evidenza i piani operativi di conseguimento delle risorse, nonché di impiego e combinazione degli interventi (fattori produttivi) e realizza il sostanziale collegamento con il Bilancio di previsione triennale approvato e con il D.U.P., specificandone in maniera più dettagliata le previsioni;
- individua gli obiettivi specifici da raggiungere, valutabili anche sulla base di indicatori, ovvero di parametri gestionali considerati e definiti a preventivo;

Considerato che il conseguimento dei suddetti obiettivi è affidato ai Responsabili dei Servizi (Servizio Segreteria, Servizio Finanziario, Servizio Tecnico, Servizio Biblioteca), che sono gestori di ciascun aspetto dell'attività dell'Ente e che ricevono, a tale scopo, la dotazione di mezzi (risorse umane, materiali e finanziarie) necessari per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;

Riscontrato che con il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) si prevede un'articolazione delle spese, allo stesso livello approvato in Consiglio Comunale, ma specificando gli obiettivi, permettendo il passaggio delle responsabilità dall'Organo di indirizzo a quello di gestione e che lo stesso ripartisce i servizi della spesa in relazione alla struttura organizzativa esistente;

Osservato che il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) contiene gli obiettivi, le modalità ed i tempi di attuazione delle spese di investimento;

Dato atto che, per quanto attiene alle spese di investimento, il D.U.P. e il Programma generale delle OO.PP., allegato al Bilancio, individuano già dettagliatamente gli obiettivi e le modalità di effettuazione e il relativo cronoprogramma;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di contabilità, nel caso in cui il Piano non preveda per alcune dotazioni finanziarie le direttive che autorizzano l'esercizio dei poteri di gestione del Responsabile del Servizio di merito, la Giunta adotta i relativi atti di indirizzo;

Rilevato che la Giunta Comunale riserva alla propria competenza alcuni interventi ed in particolare:

- affidamento incarichi professionali;
- approvazione di piani e progetti;
- l'approvazione in linea tecnica dei progetti di opere pubbliche;
- l'attivazione della procedura espropriativa;
- approvazione in linea tecnica del progetto definitivo e/o esecutivo formulando le controdeduzioni alle osservazioni presentate dagli espropriandi, ai sensi della L.P. 26/93;
- deliberare in merito alla regolazione vecchie pendenze tavolari;
- attivare la procedura ex art. 43 del T.U. in materia di espropri con i relativi provvedimenti;
- contributi ad Enti ed Associazioni;
- gestione del personale;

e quanto non espressamente individuato nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) come affidato ai responsabili dei Servizi;

Dato atto che spetta alla Giunta comunale la gestione diretta del fondo spese di rappresentanza e gemellaggio, sulla base della disciplina prevista dal regolamento comunale per la gestione delle spese di rappresentanza approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dd. 12.02.2018;

Richiamato, in particolare, il Documento Unico di Programmazione per l'esercizio 2024 e pluriennale 2024-2026 nella quale sono individuati, per ogni programma, i Responsabili e le risorse finanziarie assegnate;

Visto ed esaminato il Piano di gestione per l'esercizio finanziario 2024 - 2025 - 2026 sulla base delle relazioni predisposte e verificate dai responsabili dei singoli servizi, per quanto di competenza, e che risulta composto dei seguenti elaborati:

- Allegato A – “Piano gestione contabile”;
- Allegato B – “Compiti, obiettivi, risorse e mezzi”;
- Allegato C – “Opere pubbliche”;
- Allegato D – “Indicatori di valutazione”;

Precisato che con il presente Piano vengono assegnate ai Responsabili dei Servizi, unitamente alle dotazioni finanziarie indicate nella competenza dei relativi singoli capitoli di entrata e di spesa, anche le dotazioni relative ai residui;

Fatto presente che i Responsabili dei Servizi, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sono direttamente responsabili dell'andamento dei Servizi cui sono preposti e della gestione delle corrispondenti risorse finanziarie, del personale e dei mezzi strumentali ad essi assegnati, fatto salvo quanto previsto dagli atti di nomina dei Responsabili degli Uffici, in relazione alle proprie competenze;

Dato atto che i Responsabili dei Servizi sono abilitati, ai sensi dell'art. 36 del D.P.G.R. 19.05.1999 n. 3/L, del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L e del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e sulla base del Piano in esame, ad emanare atti monocratici, definiti “determinazioni”;

Dato atto che in relazione a quanto previsto dal Regolamento di contabilità vigente, e alla suddivisione dei macroaggregati in unità contabili (“capitoli”) ai fini gestionali informatici, si autorizza il Responsabile del Servizio Finanziario alle seguenti variazioni:

- Variazione di “PEG”: variazione fra capitoli entro la medesima categoria ed entro il medesimo macroaggregato tranne per quanto riguarda i trasferimenti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti di capitale e conseguenti variazioni della dotazione di cassa, senza necessità di atto formale;
- Variazioni di FPV e stanziamenti correlati che interessano l'esercizio di competenza ed i successivi, escluse quelle relative al riaccertamento ordinario, con atto formale.

Richiamata e confermata, ai fini del rispetto dell'obbligo di tempestività dei pagamenti, la circolare interna prot. 8799 dd 26.09.2017 e la nota prot. 2549 del 13.03.2019 relativa alle linee di indirizzo per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli Equilibri di Bilancio;

Ritenuto di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2024 e pluriennale 2024-2026;

Ritenuto altresì opportuno dare al presente provvedimento, mediante distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2;

Atteso che, in ordine alla presente deliberazione, è stato acquisito il parere prescritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, espresso favorevolmente (senza osservazioni) con firma digitale in data 26.02.2024 dal Segretario Comunale per la regolarità tecnico – amministrativa e in data 23.02.2024 dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Vista la Legge provinciale 09.12.2015, n. 18;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 dd. 21.12.2016;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) in forma semplificata riferito all'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026 elaborato sulla base dei programmi e degli obiettivi previsti nel D.U.P. 2024-2026, degli stanziamenti del Bilancio di previsione 2024-2026 e delle proposte dei Responsabili dei Servizi;
2. di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) è composto dai seguenti elaborati:
 - Allegato A - “Piano contabile”;
 - Allegato B - “Compiti, obiettivi, risorse e mezzi”;
 - Allegato C - “Opere pubbliche”
 - Allegato D - “Indicatori di valutazione”
3. di dare atto che nel “Piano contabile” (Allegato A) gli interventi sono suddivisi in “capitoli” di spesa ai soli fini informatici di una più chiara leggibilità del Bilancio, rimanendo la classificazione ufficiale approvata dal Consiglio l'unità fondamentale delle poste di entrata e uscita del bilancio per l'anno 2024 e pluriennale 2024-2026, anche per il Tesoriere;
4. di dare atto che i Responsabili dei Servizi sono stati individuati dal Sindaco con proprio provvedimento ai sensi degli artt. 15 e 22 della L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.;
5. di dare atto che l'assegnazione dei compiti costituisce individuazione degli atti direttivi ai sensi dell'articolo 36 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L;

6. di dare atto che, con successivi provvedimenti, saranno eventualmente determinati gli ulteriori compiti e obiettivi assegnati alle strutture, nonché altri atti di natura gestionale devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento di contabilità;
7. di dare atto che, nei casi di necessità ed urgenza e ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 36 del citato D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L, il Segretario comunale coordina l'attività dei Responsabili dei Servizi e può adottare atti in sostituzione degli stessi;
8. di disporre che, della presente deliberazione, sia data comunicazione ai Responsabili dei Servizi;
9. di dare atto che, in caso di conflitto positivo o negativo tra i Responsabili dei Servizi o tra i Responsabili e la Giunta in ordine alla competenza all'adozione di specifici atti o provvedimenti, decide la Giunta medesima con propria deliberazione;
10. di conferire alla presente, per le motivazioni in premessa espresse, mediante distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, della L.R. 03.05.2018, n. 2, ;
11. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
12. di precisare che avverso la deliberazione sono ammessi

Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e s.m., L.P. 23/1992

ovvero in alternativa

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5 dell'allegato 1 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.